



**DELIBERA N. 32/26/CSP**  
**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI**  
**DELL'ASSOCIAZIONE EVENTI POPOLARI PUGLIESI (FORNITORE DEL**  
**SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "VIDEO M**  
**ITALIA MEDITERRANEA TV" PER LA VIOLAZIONE DELLA**  
**DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL' ART. 44, COMMA 1,**  
**D.LGS. 208/21 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3, COMMI 1 E 2**  
**DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP E NELL'ART. 3,**  
**COMMA 1, LETT. R), D.LGS. 208/21**

**(CONTESTAZIONE N. 11 ANNO 2025 DEL COMITATO REGIONALE PER LE**  
**COMUNICAZIONI PUGLIA)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 maggio 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020”*, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante *“Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”.

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera 333/09/CONS, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Puglia*” che delega al Corecom Puglia l’esercizio della funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTA la legge regionale del 28 febbraio 2000, n. 3, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 14 dicembre 2022 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni stipulata tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia in data 2 marzo 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e Contestazione**

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni Puglia mediante il monitoraggio della programmazione televisiva



trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito locale e, in particolare, delle comunicazioni commerciali audiovisive, è stata rilevata, sul servizio di media audiovisivo in ambito locale denominato “VIDEO M ITALIA MEDITERRANEA TV”, la trasmissione, dal 5 all’11 ottobre 2025, di comunicazioni commerciali audiovisive in violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 44, comma 1, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP e con l’art. 3, comma 1, lett. r), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208.

In particolare, il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia ha accertato e contestato, in data 22 dicembre 2025, notificando in pari data all’ASSOCIAZIONE EVENTI POPOLARI PUGLIESI, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “VIDEO M ITALIA MEDITERRANEA TV”, la violazione delle disposizioni normative sopra indicate, come meglio specificato nelle tabelle allegate all’atto di contestazione.

Si riporta, di seguito, apposita tabella che riproduce la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive non riconoscibili e distinguibili dal resto del contenuto editoriale, come prescritto dalle citate norme, nelle giornate di programmazione televisiva monitorate.

*Comunicazione commerciale non riconoscibile: Video M Italia  
Mediterranea TV*

<b>5 ottobre</b>	<b>6 ottobre</b>	<b>7 ottobre</b>	<b>8 ottobre</b>	<b>9 ottobre</b>	<b>10 ottobre</b>	<b>11 ottobre</b>
14:32:25 14:32:54	14:27:36 14:28:05	07:48:35 07:49:03	04:45:15 04:45:44	03:44:15 03:45:13	10:09:36 10:10:06	00:55:33 00:56:02
15:38:55 15:39:24	17:02:27 17:02:56	10:23:20 10:23:49	04:49:42 04:50:12	07:56:03 07:56:32	11:16:55 11:17:54	07:50:07 07:51:06
17:45:20 17:45:49	17:06:54 17:07:24	10:27:48 10:28:16	05:16:41 05:17:10	09:03:29 09:03:58	11:20:55 11:21:55	12:36:40 12:37:10
17:51:47 17:52:16	18:34:25 18:34:54	11:55:20 11:55:49	06:17:15 06:17:44	09:03:59 09:04:29	17:53:23 17:53:52	13:44:10 13:45:09
18:41:49 18:42:18	20:14:46 20:15:06	13:55:55 13:56:24	08:20:01 08:20:30	09:07:26 09:07:56	19:00:48 19:01:48	13:48:05 13:48:35
		19:31:12 19:31:41	09:05:23 09:05:52	10:34:29 10:34:58	19:04:44 19:05:18	14:48:50 14:49:20
			12:24:45 12:25:14	13:45:36 13:46:05	23:16:32 23:17:08	17:59:54 18:00:28
			12:25:15 12:25:44	14:46:09 14:46:36		19:38:55 19:39:24



			13:03:34 13:04:06	15:24:38 15:25:07		
			13:08:08 13:09:51	22:19:16 22:20:14		
			13:11:31 13:12:59			
			14:45:27 14:46:26			
			14:47:26* 14:51:10			
			14:54:07 14:54:35			
			16:21:15 16:21:39			
			18:52:16 18:52:52			
			19:52:50 19:53:20			
			20:31:23 20:31:53			

*\* L'inizio dello spot si blocca e viene rimandato in loop.*

Si riporta, di seguito, apposita tabella che riproduce l'avvenuto superamento del limite di affollamento pubblicitario prescritto dalla citata norma di legge nelle giornate di programmazione televisiva monitorate.

*Sforamento pubblicitario della soglia del 5%*

**8 ottobre 2025**

inizio pubblicità	fine pubblicità	Durata	percentuale
14:45:27	14:45:56	00:00:29	
14:45:57	14:46:26	00:00:29	
14:47:56	14:48:31	00:00:35	
14:48:32	14:49:42	00:01:10	
14:49:43	14:50:39	00:00:56	

14:50:40	14:51:10	00:00:30	
14:54:07	14:54:35	00:00:28	
		00:04:37	7,69%

Successivamente, la parte ha presentato scritti difensivi in data 19 gennaio 2026, acquisiti agli atti d'ufficio del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia in data 20 gennaio 2026, nei quali ha sostenuto che *“l'ASSOCIAZIONE EVENTI POPOLARI PUGLIESI A.P.S., senza scopo di lucro, da poco tempo è diventata titolare della concessione televisiva LCN 89 VIDEO M ITALIA MEDITERRANEA TV e pertanto in maniera del tutto casuale, per meri errori del sistema tecnico, probabilmente è incorsa nelle dinamiche addebitate e contestate; il passaggio della gestione dall'ex concessionario del canale 89 alla scrivente Associazione non ha consentito di monitorare in maniera circostanziata l'imprevisto evidenziato”*.

## 2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il citato Organismo regionale ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della predetta Associazione.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia risulta meritevole di accoglimento.

Riguardo alla violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 44, comma 1, d.lgs. 208/21, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, è indubbio che il fornitore del servizio di media audiovisivo VIDEO M ITALIA MEDITERRANEA TV abbia trasmesso di spot pubblicitari privi della scritta *“pubblicità”* nel corso della loro trasmissione, tali da rendere le predette comunicazioni commerciali non riconoscibili e non distinguibili dal resto del contenuto editoriale.

Riguardo alla violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. r), d.lgs. 208/2021, è indubbio che sul servizio di media audiovisivo VIDEO M ITALIA MEDITERRANEA TV siano andate in onda comunicazioni commerciali audiovisive in misura rilevante, eccedenti il limite di affollamento pubblicitario prescritto.

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa, *“in maniera del tutto casuale, per meri errori del sistema tecnico, probabilmente è incorsa nelle dinamiche addebitate e contestate”*, causa dell'avvenuta infrazione asseritamente non imputabile alla predetta associazione, si premette che per le violazioni assistite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e la volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma - art. 3 della legge n. 689/81 - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa per errore incolpevole o inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, non fornita

nel caso di specie. (Cfr. Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228, Cass. 16 febbraio 2016, n. 2956, Cass. 15 gennaio 2018, n. 720, Cass. 31 luglio 2018, n. 20219, Cass. 4 novembre 2019, n. 28287 e Cass. 6 novembre 2019, n. 9289)

Nella vicenda in esame, quanto eccepito dalla parte non rileva ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio in quanto, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive in violazione delle succitate norme, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

In concreto, premesso che sulla parte stessa grava, sempre, una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente in materia di riconoscibilità rispetto al resto del contenuto editoriale e di superamento del limite di affollamento pubblicitario, dalla documentazione versata in atti è emerso che Associazione Eventi Popolari Pugliesi non abbia addotto alcuna prova che quegli eventi siano stati causati da un elemento positivo estraneo alla parte stessa idonei a determinare, così, in quella la convinzione della liceità della sua condotta o comunque che abbia adottato, diligentemente, tutte le misure possibili atte a impedire la violazione della disposizione normativa oggetto di contestazione.

Come già precisato, in capo alla parte grava una presunzione relativa di colpevolezza, che essa ha l'onere di superare apportando deduzioni e prove atte a dimostrare la propria estraneità ai fatti o l'impossibilità di evitarli tramite un diligente espletamento dei compiti connessi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

Tale prova non risulta essere stata adottata nella vicenda in esame, in quanto la parte non solo non ha dimostrato l'esistenza dell'invocato fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a escludere una sua colpevolezza, come sopra evidenziato, ma soprattutto non ha provato di aver adottato tutte quelle misure tanto preventive quanto correttive, secondo la regola del "*principiis obsta*", confacenti, cioè, a quel tipo di programmazione televisiva e, quindi, efficaci a impedire la commissione dell'illecito.

Ne consegue che, in assenza di prove idonee a superare la presunzione di colpa, gli eventi riportati in sede di esercizio del diritto di difesa sono dipesi, in realtà, dall'adozione e dall'attuazione di un modello di organizzazione, di gestione e di controllo aziendale, riferito alla messa in onda delle comunicazioni commerciali audiovisive, dimostratosi non idoneo a prevenire l'eventuale commissione dell'illecito.

In altri termini, nella vicenda in esame, non si è dimostrata l'assoluta impossibilità della parte a non osservare la prescrizione di cui agli articoli succitati del d.lgs. 208/21 e della delibera n. 538/01/CSP, in quanto collegata a eventi sfuggiti al dominio finalistico della medesima e non prevenibili nonostante l'adozione di opportune cautele.

Ciò che si è rilevato non è stato altro che la difficoltà comunque prevedibile, evitabile e, quindi, imputabile al fornitore del servizio di media audiovisivo a porre in essere la condotta richiesta dalla norma succitata, in quanto causata dall'attuazione di un modello di auto-organizzazione, di auto-gestione e di auto-controllo che, in relazione al tipo di attività svolta, alla natura e alla dimensione dell'organizzazione stessa, di fatto, non ha previsto l'adozione di misure preventive e correttive, sufficienti a garantire la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nel rispetto della normativa di settore e, comunque, a fronteggiare e, poi, a eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In conclusione, alla luce dei fatti esposti dalla parte, non risulta provato in atti che gli eventi, ossia il fatto che *“in maniera del tutto casuale, per meri errori del sistema tecnico, probabilmente è incorsa nelle dinamiche addebitate e contestate”*, non potessero, comunque, essere fronteggiate tramite il ricorso *ex ante* a ulteriori misure organizzative/gestionali, da valutarsi in concreto, sufficienti ad assicurare la regolare trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 44, comma 1, d.lgs. 208/21, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale.*

*Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali [...];”*

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 1, lett. r), d.lgs. 208/21, il fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario è tenuto *“a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, commi 1 e 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito provvedimento. Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

RITENUTA, pertanto, la menzionata condotta tenuta da ASSOCIAZIONE EVENTI POPOLARI PUGLIESI fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “VIDEO M ITALIA MEDITERRANEA TV” nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra menzionata in violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 44, comma 1, d.lgs. 208/21 in combinato disposto con l'art. 3, commi

1 e 2 dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 3, comma 1, lett. r), d.lgs. 208/21;

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni normative succitate, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento illecito posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo sopra menzionato deve ritenersi di media entità in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle succitate disposizioni normative nel corso di sette giornate di programmazione televisiva, tale da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

Riguardo alla violazione dell'art. 44, comma 1, d.lgs. 208/21 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2 dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP l'assenza di segnalazioni grafiche atte a segnalare la natura pubblicitaria e promozionale di dette comunicazioni commerciali ha rafforzato la "pericolosità" del messaggio pubblicitario, in quanto ha attenuato le difese del telespettatore che non percepisce in modo immediato lo scopo commerciale delle medesime.

Riguardo, infine, alla violazione dell'art. 3, comma 1, lett. r), d.lgs. 208/21, si è verificata la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive in misura eccedente il limite prescritto con conseguenti indebiti vantaggi economici a favore del fornitore del servizio di media audiovisivo.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Dalla documentazione trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni Puglia non risulta che la parte abbia documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

#### **C. Personalità dell'agente**

Associazione Eventi Popolari Pugliesi, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, pur non risultando depositato alcun bilancio da parte della predetta associazione, in considerazione della titolarità dell'autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*;

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera 265/15/CONS, *“ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)”*;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, ricorre il c.d. concorso formale di illeciti, in quanto la messa in onda, seppur frazionata nel tempo/ripetuta in un preciso e arco temporale, delle medesime comunicazioni commerciali audiovisive ha comportato in capo alla succitata associazione la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione stessa previsto per la singola violazione più grave pari a euro 1.549,50 aumentata al triplo pari a euro 4.648,50, secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

#### **ORDINA**

ad ASSOCIAZIONE EVENTI POPOLARI PUGLIESI fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “VIDEO M ITALIA MEDITERRANEA TV”, C.F. 91072700726, con sede legale in Gravina in Puglia (BA) alla via Calnuovo n. 65, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) al netto di ogni altro onere accessorio



eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa, di cui all'art. 44, comma 1, d.lgs. 208/21 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2 dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP e all'art. 3, comma 1, lett. r), d.lgs. 208/21 nei termini descritti in motivazione.

### INGIUNGE

alla citata associazione di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il codice IBAN: IT60I0100003245BE00000003ID per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo 10, mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 32/26/CSP*".

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 32/26/CSP*";

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 maggio 2026

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella